



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 07/04/2025

Numero Registro Dipartimento 573

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4995 DEL 07/04/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA FURNARI S.R.L." – TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 51 DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “Salute e Welfare”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n. 2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n. 3 del 18/01/2013 – Parte III, è stato indetto il pubblico concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;

-**CHE** con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria definitiva dei vincitori;

-**CHE** con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della procedura concorsuale straordinaria, demandando altresì al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute l'adozione di ogni successivo provvedimento;

-**CHE** con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori;

-**CHE** con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n. 11248 dell'11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;

-**CHE** con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017, all'esito del primo interpello, a fronte delle n. 78 sedi farmaceutiche disponibili, si è provveduto ad assegnare n. 63 sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici, autorizzando con appositi decreti dirigenziali l'apertura e l'esercizio di n. 26 sedi farmaceutiche;

-**CHE** con DDG n. 8241/2018 si è provveduto al riconoscimento della titolarità delle sedi farmaceutiche assegnate con DDG n. 8131/2017 in capo alle società, di persone e di capitali, costituite tra i singoli componenti delle associazioni vincitrici;

-**CHE** con DDG n. 11202 del 10 ottobre 2018 è stato approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello e si è proceduto, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, all'interpello dei candidati idonei in graduatoria, secondo il principio dello scorrimento, a partire dalla posizione 79 (compresa) sino alla posizione n. 133 (compresa) della graduatoria approvata con DDG n. 5603/17;

-**CHE** all'esito del secondo interpello, a fronte delle 56 sedi farmaceutiche disponibili, come da DDG n 11202/2018, sono state assegnate n. 35 sedi ed autorizzate all'apertura, con appositi provvedimenti, n. 19 sedi;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. n. 4973 del 18 aprile 2019, all'esito del secondo interpello del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche indetto con DGR n. 1/2013, si è provveduto ad assegnare la sede farmaceutica di nuova istituzione n. 51 del Comune di Reggio Calabria così descritta: "*Via Furnari, Via Sbarre Inferiori o vie limitrofe*" all'associazione individuata con prot. n. 0001280 – 21-02-2013 – 180, costituita dai farmacisti dott.ssa Vittoria Lia (referente), dott. Antonio Nesci, dott.ssa Maria Grazia Palamara e dott. Annunziato Tedesco, classificatasi alla posizione n. 79 della graduatoria approvata con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017;

-**CHE** il giorno 20 ottobre 2020, in Reggio Calabria, con atto pubblico di costituzione di società a responsabilità limitata per notaio dott.ssa Alessandra Maltese, Repertorio n. 9797, Raccolta n. 4570, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Reggio Calabria in data 21 ottobre 2020 al n. 3944 Serie 1T, i componenti della suddetta associazione di farmacisti hanno costituito per la gestione della farmacia assegnata una società a responsabilità limitata avente denominazione sociale "*Farmacia Furnari S.r.l.*", avente per oggetto sociale esclusivo la gestione di farmacie ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Furnari S.r.l.*", inizialmente determinato in euro 10.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti, mediante conferimenti in denaro, nelle seguenti proporzioni:

- Lia Vittoria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25 % del capitale sociale;
- dott. Tedesco Annunziato, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- dott.ssa Palamara Maria Grazia, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- dott. Nesci Antonio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 25% del capitale sociale;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 11625 del 15 novembre 2021, in ottemperanza al dispositivo della sentenza del TAR Calabria n. 1758 pubblicata in data 12 ottobre 2021, si è provveduto a riconoscere la titolarità della sede farmaceutica urbana di nuova istituzione n. 51 del Comune di Reggio Calabria, così descritta: “*Via Furnari, Via Sbarre Inferiori o vie limitrofe*”, in capo alla società avente denominazione sociale “*Farmacia Furnari S.r.l.*”, nonché ad autorizzare la medesima Società all’apertura ed all’esercizio della sede farmaceutica sopra meglio individuata nei locali ubicati in Vico Nuovo Furnari nn. 26 - 28;

- **CHE** con nota del 5 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC di pari data, successivamente integrata con nota del 7 marzo 2025 trasmessa a mezzo PEC del 4 aprile 2025, conservate in atti, il dott. Berti Domenico, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società avente denominazione sociale “*Farmacia Furnari S.r.l.*”, con sede legale nel Comune di Reggio Calabria, Vico Nuovo Furnari n. 26 - 28, ha comunicato, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di aumento del capitale sociale, nella compagine della suddetta Società, per come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** in data 9 dicembre 2024, in Reggio Calabria, come evincesi dal verbale di assemblea a rogito notaio dott.ssa Letizia Giovine, Repertorio n. 3530, Raccolta n. 2246, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 16 dicembre 2024 al n. 3919 Serie 1T, si è tenuta l’assemblea dei soci della società “*Farmacia Furnari S.r.l.*”, riunitasi in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: << 1. *Approvazione situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2024*; 2. *Proposta di aumento oneroso del capitale sociale da euro 10.000,00 (...) ad euro 12.500,00 (...), mediante emissione di nuove partecipazioni sociali per nominali euro 2.500,00 (...), da offrire a terzi, con conseguente modifica del corrispondente articolo dello statuto sociale*; 3. *Proposta di integrazione dell’organo amministrativo mediante nomina del sig. Berti Domenico*; 4. *Delibere consequenziali* >>; l’assemblea della società “*Farmacia Furnari S.r.l.*”, validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell’art. 2479 – bis, 5° comma, Cod. Civ. essendo rappresentato l’intero capitale sociale, con riferimento al punto 2 dell’O.d.g., all’unanimità dei voti ha deliberato di aumentare, a titolo oneroso, il capitale sociale da euro 10.000,00 ad euro 12.500,00 e, quindi, per complessivi euro 2.500,00, con emissione di nuove partecipazioni da offrire in sottoscrizione alla società “*SIED Holding S.r.l.*”, da liberare con conferimento in denaro;

-**CHE** come evincesi dal summenzionato verbale di assemblea Repertorio n. 3530 del 9 dicembre 2024 a rogito notaio dott.ssa Letizia Giovine, la società “*SIED Holding S.r.l.*”, a mezzo del proprio amministratore unico e legale rappresentante dott. Berti Domenico, ha sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale della società “*Farmacia Furnari S.r.l.*” del valore di nominali euro 2.500,00, corrispondenti a 20% del capitale sociale, e di conseguenza ha dichiarato di aver versato all’Organo Amministrativo, che ne ha rilasciato quietanza, la somma di euro 2.500,00, pari al capitale da esso socio sottoscritto; conseguentemente l’assemblea dei soci della società “*Farmacia Furnari S.r.l.*” ha deliberato all’unanimità dei voti di modificare l’art. 6 dello statuto sociale;

-**CHE** a seguito del deliberato aumento del capitale sociale, la compagine della società “*Farmacia Furnari S.r.l.*” risulta composta, all’attualità, dai soci costituenti dottori Lia Vittoria, Tedesco Annunziato, Palamara Maria Grazia e Nesci Antonio, nonché dalla società “*SIED Holding S.r.l.*”, che ha interamente sottoscritto il suddetto aumento di capitale;

-**CHE** a seguito e per effetto del deliberato aumento, il capitale sociale della società “*Farmacia Furnari S.r.l.*”, rideterminato in euro 12.500,00 e diviso in quote ai sensi di legge, interamente versato stante la sottoscrizione dell’aumento e la contestuale liberazione da parte della società “*SIED Holding S.r.l.*”, all’attualità risulta suddiviso tra i soci nelle seguenti rispettive misure:

- Lia Vittoria, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 20 % del capitale sociale;
- dott. Tedesco Annunziato, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 20% del capitale sociale;
- dott.ssa Palamara Maria Grazia, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 20% del capitale sociale;
- dott. Nesci Antonio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 20% del capitale sociale;
- società “*SIED Holding S.r.l.*”, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.500,00, pari al 20% del capitale sociale;

-**CHE** l'art. 11, comma 7, del D.L. n.1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012- come modificato dall'art.1, comma 163 della legge n.124 del 4 agosto 2017, dispone: <<*Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità*>> ;

- **CHE** il summenzionato aumento di capitale, che ha comportato la variazione della compagine sociale della società "Farmacia Furnari S.r.l." è stato deliberato successivamente al decorso del termine triennale di mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, previsto dall'art.11, comma7 del D.L. n. 1/2012 – convertito con modificazioni dalla legge n.27/2012 – come modificato dall'art.1, comma 163, della legge n.124 del 4 agosto 2017, decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica (D.D.G. n. 11625 del 15 novembre 2021);

- **CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "Farmacia Furnari S.r.l.", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Lia Vittoria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

-**CHE** sono rimaste invariate la denominazione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie", in cui si osserva: "(...) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (...)";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 6 febbraio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "Farmacia Furnari S.r.l.", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "Farmacia Furnari S.r.l.", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della società "SIED Holding S.r.l." e dai farmacisti dott.ssa Lia Vittoria, dott. Tedesco Annunziato e dott.ssa Palamara Maria Grazia, soci della società "Farmacia Furnari S.r.l.", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.n.445/2000 dal socio dott. Nesci Antonio, attestante l'insussistenza di condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e la sussistenza di carichi pendenti, risultando il medesimo farmacista sottoposto a procedimento penale (RGNR n. 1264/21) pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 5 del D.Lgs.n.59/2010, il novero delle situazioni penalmente rilevanti ai fini dell'esclusione dei requisiti morali soggettivi, ritenuti necessari dalla richiamata normativa per l'esercizio delle attività commerciali, è tassativamente circoscritto alle sole ipotesi di intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per determinate fattispecie di reato; di conseguenza il procedimento penale attualmente pendente nei confronti di uno dei soci della società "Farmacia Furnari S.r.l.", titolare della summenzionata farmacia, non costituisce, di per sé, motivo ostativo al rilascio del provvedimento di presa d'atto dell'intervenuta variazione della compagine sociale;

DATO ATTO altresì che è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0015797_20250210 del 10/02/2025, relativa alla società "*Farmacia Furnari S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di aumento del capitale sociale, nella compagine della società corrente sotto la denominazione sociale "*Farmacia Furnari S.r.l.*", titolare della sede farmaceutica n. 51 del Comune di Reggio Calabria e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita in Vico Nuovo Furnari n. 26 – 28 (P. IVA 03143660805) in virtù del decreto dirigenziale n. 11625 del 15 novembre 2021, avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Lia Vittoria, il dott. Tedesco Annunziato, la dott.ssa Palamara Maria Grazia, il dott. Nesci Antonio e la società "*SIED Holding S.r.l.*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Lia Vittoria, farmacista, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0015797_20250210 del 10/02/2025, relativa alla società "*Farmacia Furnari S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)